

CIRCOLARE PER IL CLIENTE

5 aprile 2012

FOCUS

1. Acquisti in contanti effettuati da turisti stranieri
2. Nuove regole per la somministrazione
3. Decreto liberalizzazioni in Gazzetta Ufficiale

NOTIZIE FLASH

AGEVOLAZIONI

- In Gazzetta il decreto sull'Ace

ANTIRICICLAGGIO

- Lotta all'evasione: Divieto di contanti sopra i mille euro, l'Inail si adeguà dal 1° maggio

IMPOSTE DIRETTE

- Irpef: Redditi di natura finanziaria, le Entrate spiegano la Manovra di Ferragosto

IVA E IMPOSTE INDIRETTE

- Iva: Reverse charge, individuazione del debitore d'imposta
- Imposta di registro: Concordato preventivo, quando il decreto di omologa è soggetto a tassa fissa
- Imposte di registro, ipotecarie e catastali: Prima casa, agevolazioni imposta di registro anche per l'usucapione
- Rimborsi e compensazioni Iva, approvato il modello TR

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

- Decertificazione del rapporto tra PA e cittadini, istruzioni dall'Inps

RISCOSSIONE

- Rateizzazione delle cartelle, Equitalia riepiloga le novità

VERSAMENTI

- L'F24 entra nel concordato preventivo e nella mediazione tributaria

ACQUISTI IN CONTANTI EFFETTUATI DA TURISTI STRANIERI

Art. 3, comma 1 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16

Il D.L. n. 16/2012 ha introdotto una deroga al limite previsto per il pagamento in contanti da parte di turisti stranieri. In particolare il D.L. prevede che il divieto di trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 1.000 euro di cui all'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 231/2007 non operi in caso di acquisto di beni e di prestazioni di servizi legati al turismo effettuato presso esercenti il commercio al minuto, o attività assimilate, e presso agenzie di viaggi e turismo (soggetti di cui agli artt. 22 e 74-ter del D.P.R. n. 600/1973) da persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell'Unione europea, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato.

La deroga è però applicabile solo se l'impresa italiana (cedente del bene o prestatrice del servizio):

- acquisisce, all'atto dell'effettuazione dell'operazione, **sia la fotocopia del passaporto del cessionario e/o committente, sia una sua autocertificazione** del fatto di non essere cittadino italiano, né di uno dei Paesi dell'Unione europea e dello Spazio Economico Europeo, oltre a possedere la cittadinanza al di fuori del territorio dello Stato;
- nel **primo giorno feriale successivo** a quello di effettuazione dell'operazione, versa il contante incassato in un conto corrente a lei stessa intestato presso un operatore finanziario, consegnando a quest'ultimo fotocopia del passaporto e della fattura o della ricevuta o dello scontrino fiscale emesso;
- invia apposita **comunicazione preventiva telematica** all'Agenzia delle Entrate. In caso di operazioni già effettuate tra il 2 marzo 2012 (data di entrata in vigore del D.L. n. 16/2012) e il 10 aprile 2012 la comunicazione dovrà essere trasmessa entro il 10 aprile 2012.

NUOVE REGOLE PER LA SOMMINISTRAZIONE

D.Lgs. 2 marzo 2012, n. 24

Nuove regole per i rapporti di lavoro a tempo determinato ed indeterminato instaurati con le agenzie di somministrazione. Tra le novità più rilevanti, si segnala un inasprimento delle sanzioni applicate nei casi in cui siano percepiti dall'agenzia compensi dal lavoratore in cambio di un'assunzione. È possibile il ricorso al contratto di somministrazione a tempo determinato e a tempo parziale, con applicazione della disciplina di cui al D.Lgs. n. 61/2000. Inoltre, i lavoratori dipendenti dal somministratore dovranno essere informati dall'utilizzatore dei posti vacanti presso quest'ultimo, anche tramite avviso affisso pressi i suoi locali.

DECRETO LIBERALIZZAZIONI IN GAZZETTA UFFICIALE

L. 24 marzo 2012, n. 27

Le principali novità del "decreto liberalizzazioni" in materia di lavoro sono:

1. artt. 9-10: abrogazione delle tariffe professionali del sistema ordinistico, con pattuizione del compenso al momento dell'incarico; il preventivo verrà reso noto al cliente solo se richiesto. Il praticantato finalizzato all'iscrizione agli albi non potrà essere superiore a 18 mesi e dovrà essere riconosciuto al praticante un rimborso spese forfetariamente concordato;
2. art. 3: si inserisce nel codice civile il nuovo art. 2463-bis che regolamenta la fattispecie della società semplificata a responsabilità limitata, che può essere costituita da persone fisiche di età inferiore ai 35 anni. Il capitale sociale deve essere non inferiore a 1 euro e all'atto della costituzione non deve essere versato in banca ma tenuto dagli amministratori. L'atto notarile è gratuito ed esente da diritti di bollo e segreteria, ad eccezione dell'imposta di registro;
3. art. 5-ter: solo le imprese con un rating di legalità favorevole (elaborato dall'autorità garante della concorrenza), potranno essere destinatarie di finanziamenti pubblici;
4. art. 7: le tutele previste dal codice del consumo sono estese anche alle imprese artigianali e alle ditte individuali.

notizie flash

AGEVOLAZIONI

AGEVOLAZIONI: IN GAZZETTA IL DECRETO SULL'ACE - D.M. 14 marzo 2012

(Ministero dell'Economia e delle Finanze - Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 2012)

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 marzo il decreto che, in attuazione dell'art. 1 del decreto "Salva Italia" (D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella L. 22 dicembre 2011, n. 214), disciplina l'Aiuto alla crescita economica (Ace), previsto per le aziende che rafforzano la propria struttura patrimoniale.

ANTIRICICLAGGIO

LOTTA ALL'EVASIONE: DIVIETO DI CONTANTI SOPRA I MILLE EURO, L'INAIL SI ADEGUA DAL 1° MAGGIO - Comunicato Stampa 22 marzo 2012

(Inail)

In attuazione della L. n. 214 del 2011, l'Inail comunica che a decorrere dal 1° maggio 2012 non saranno più effettuati pagamenti di importo superiore a 1.000 euro in contanti o assegni circolari.

IMPOSTE DIRETTE

IRPEF: REDDITI DI NATURA FINANZIARIA, LE ENTRATE SPIEGANO LA MANOVRA DI FERRAGOSTO - Circolare 28 marzo 2012, n. 11/E

(Agenzia delle Entrate)

L'Agenzia delle Entrate illustra le novità introdotte in materia di redditi di natura finanziaria dalla Manovra di Ferragosto 2011 (D.L. n. 138 del 2011), integrata recentemente dal decreto "milleproroghe" e dal decreto "liberalizzazioni". Si ricorda che la norma richiamata ha unificato al 20 per cento - rispetto alle precedenti del 12,5, 20 e 27 per cento - l'aliquota delle ritenute e delle imposte sostitutive sui redditi di capitale e su quelli diversi di natura finanziaria: l'aliquota unica si applica ad interessi, premi ed altri redditi di capitale esigibili, e ai redditi diversi di natura finanziaria realizzati, a decorrere dal 1° gennaio 2012. La modifica, peraltro, non si estende ai proventi dei titoli pubblici, che continuano ad essere assoggettati all'aliquota del 12,5 per cento, ai titoli emessi da enti sovranazionali o internazionali riconosciuti in Italia e ai titoli obbligazionari emessi da Stati inseriti nella white list. È possibile affrancare il costo o il valore di acquisto dei titoli, delle quote e delle altre attività finanziarie possedute alla data del 31 dicembre 2011 al di fuori dell'esercizio di un'impresa commerciale, mediante il versamento dell'imposta sostitutiva del 12,5 per cento; a tal fine occorre presentare un'opzione entro il 31 marzo 2012 per i contribuenti in regime di risparmio amministrato (con il conseguente versamento entro il 16 maggio 2012), oppure in dichiarazione per i contribuenti che determinano il capital gain nella dichiarazione dei redditi (con il versamento entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi).

IVA E IMPOSTE INDIRETTE

IVA: REVERSE CHARGE, INDIVIDUAZIONE DEL DEBITORE D'IMPOSTA - Risoluzione 28 marzo 2012, n. 28/E

(Agenzia delle Entrate)

Sulla base dell'art. 17, commi 5, 6 e 7, e dell'art. 74, commi 7 e 8, del D.P.R. n. 633 del 1972, il debitore dell'imposta è in ogni caso il cessionario, se soggetto passivo ai fini Iva, anche se non avente né sede né stabile organizzazione in Italia, indipendentemente dal fatto che il soggetto passivo cedente abbia la sede o la stabile organizzazione in Italia e dal fatto che tale ultimo soggetto sia identificato ai fini Iva in Italia. Pertanto il cessionario - in assenza di sede o di stabile organizzazione nel territorio dello Stato - dovrà identificarsi ai fini Iva in Italia oppure dovrà provvedere alla nomina di un rappresentante fiscale.

IMPOSTA DI REGISTRO: CONCORDATO PREVENTIVO, QUANDO IL DECRETO DI OMOLOGA È SOGGETTO A TASSA FISSA - Risoluzione 26 marzo 2012, n. 27/E

(Agenzia delle Entrate)

I decreti di omologazione dei concordati preventivi con garanzia, così come quelli aventi ad oggetto i concordati con

cessione dei beni, devono essere assoggettati ad imposta di registro in misura fissa, in quanto annoverabili tra gli atti di cui alla lettera g) dell'art. 8 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, relativa agli "atti di omologazione". Devono pertanto ritenersi superati i chiarimenti forniti con la Risoluzione 31 gennaio 2008, n. 28/E. La tassazione in misura fissa non si applica invece al concordato che preveda il trasferimento dei beni al terzo assuntore: in tal caso, infatti, il decreto di omologa del concordato che dispone la cessione dei beni al terzo assuntore assume natura traslativa.

IMPOSTE DI REGISTRO, IPOTECARIE E CATASTALI: PRIMA CASA, AGEVOLAZIONI IMPOSTA DI REGISTRO ANCHE PER L'USUCAPIONE - Risoluzione 20 marzo 2012, n. 25/E

(*Agenzia delle Entrate*)

Le agevolazioni "prima casa" si estendono, limitatamente all'imposta di registro (e non anche alle imposte ipotecarie e catastali) anche alle sentenze dichiarative dell'acquisto per usucapione, se l'immobile usucapito viene destinato a prima casa di abitazione (Corte di Cassazione 16 dicembre 2008, n. 29371 e 15 gennaio 2010, n. 581). La verifica della sussistenza dei requisiti prescritti dall'art. 8, nota II bis, della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 dev'essere effettuata con riferimento alla data della sentenza con cui viene pronunciato l'acquisto per usucapione dell'immobile da adibire a prima casa e non dalla data da cui si esplicano gli effetti giuridici della stessa.

RIMBORSI E COMPENSAZIONI IVA, APPROVATO IL MODELLO TR - Provvedimento 20 marzo 2012

(*Direttore Agenzia delle Entrate - Pubblicato il 20 marzo 2012 sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*)

Approvato, con le relative istruzioni e specifiche tecniche, il modello IVA TR, da utilizzare ai fini della richiesta di rimborso o dell'utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale. Nel modello è compreso anche il prospetto riepilogativo riservato all'ente o società controllante per la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale del gruppo. Si ricorda che il modello sostituisce quello approvato con il Provvedimento Direttore Agenzia Entrate 19 marzo 2009, a decorrere dalle richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito Iva relativo al primo trimestre 2012.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DECERTIFICAZIONE DEL RAPPORTO TRA PA E CITTADINI, ISTRUZIONI DALL'INPS - Circolare 27 marzo 2012, n. 47

(*Inps*)

L'Inps detta le istruzioni operative per l'applicazione dell'art. 15 della Legge di Stabilità 2012 (L. 12 novembre 2011, n. 183) in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, alla luce della Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione 22 dicembre 2011, n. 14/2011. In particolare, si precisa che le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto notorio rivolte all'Inps, non sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ma inoltrate tramite un ente di patronato, dovranno essere corredate da fotocopia non autenticata del documento di identità.

RISCOSSIONE

RATEIZZAZIONE DELLE CARTELLE, EQUITALIA RIEPILOGA LE NOVITÀ - Comunicato Stampa 27 marzo 2012

(*Equitalia*)

Equitalia riepiloga le ultime novità normative introdotte per facilitare i contribuenti in debito con il Fisco. Innanzitutto, il decreto "Salva Italia" (D.L. n. 201 del 2011) ha previsto che i contribuenti che dimostrino un peggioramento della loro situazione economica potranno chiedere la proroga della rateizzazione già concessa, per un periodo ulteriore e fino a 72 mesi, sempreché non sia intervenuta decadenza. Con la proroga è inoltre possibile chiedere rate di importo variabile e crescente per ciascun anno. Passa da 5 a 20mila euro la soglia per ottenere la rateizzazione soltanto con una semplice richiesta motivata che attesti la propria situazione di temporanea difficoltà economica (Direttiva Equitalia 1° marzo 2012, n. 7). Per le aziende, l'indice "alfa", prima utilizzato per ottenere la rateizzazione, ora serve solo per determinare il numero massimo di rate concedibili. Fin dalla prima richiesta di dilazione è possibile chiedere un piano di ammortamento a rate variabili e crescenti anziché a rate costanti. Non è poi possibile l'iscrizione di ipoteca nei confronti dei contribuenti che hanno chiesto e ottenuto di pagare il debito a rate. La decadenza dalla rateizzazione è prevista soltanto in caso di mancato pagamento di due rate consecutive.

VERSAMENTI

L'F24 ENTRA NEL CONCORDATO PREVENTIVO E NELLA MEDIAZIONE TRIBUTARIA - Provvedimento 22 marzo 2012

(Direttore Agenzia delle Entrate - Pubblicato il 22 marzo 2012 sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244)

Utilizzabile l'F24 anche per versare gli importi dovuti a seguito della transazione fiscale raggiunta in sede di concordato preventivo (di cui all'art. 182-ter del R.D. 16 marzo 1942, n. 267), nonché di reclamo e mediazione, ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Si ricorda che il reclamo e la mediazione sono stati introdotti dall'art. 39, comma 9, della Manovra fiscale di luglio (D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111). I relativi codici tributo saranno istituiti successivamente.